

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 1681

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per componente del Consiglio regionale – Non più di tre per Gruppo -
una sola domanda chiara e concisa su argomento urgente e particolare rilevanza politica)

OGGETTO: *Tutela della qualità e dignità del lavoro degli Educatori professionali*

Premesso che:

- L'Educatore professionale organizza e gestisce progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno dei servizi sanitari o all'interno di servizi socio-educativi, destinati a persone in difficoltà come minori, tossicodipendenti, alcolisti, carcerati, disabili, pazienti psichiatrici e anziani.
- L'Educatore professionale lavora in équipe multidisciplinari, stimola i gruppi e le singole persone a perseguire l'obiettivo di reinserimento sociale definendo interventi educativi, assistenziali e sanitari rispondenti ai bisogni individuali attraverso lo sviluppo dell'autonomia, delle potenzialità individuali e dei rapporti sociali con l'ambiente esterno.
- La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una distinzione tra l'Educatore professionale socio-sanitario, che può operare sia all'interno di strutture sanitarie, sia in cooperative e comunità, e l'Educatore professionale socio-pedagogico che lavora all'interno dei servizi educativi e sociali di organizzazioni pubbliche e del Terzo Settore.
- La figura dell'Educatore professionale con funzioni socio-sanitarie è stata individuata in Italia dal Decreto del Ministero della Sanità, 8 ottobre 1998, n. 520 come un «operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana (art. 1)».
- La Legge 205/2017, art. 1 commi 594-601, ha introdotto la distinzione tra educatore professionale socio pedagogico (che fa riferimento al percorso universitario di Scienze dell'Educazione e della Formazione, L19) ed educatore professionale socio sanitario. Quest'ultimo (comma 596) fa riferimento alla facoltà di Medicina e Chirurgia, e rientra tra le professioni sanitarie della riabilitazione SNT02.
- Il Decreto ministeriale 13 marzo 2018 ha istituito l'Albo della professione sanitaria di Educatore professionale" (art. 1).

- Il Decreto ministeriale 8 ottobre 1998 n. 520 individua tra i compiti dell'Educatore professionale quelli di predisporre, mettere in atto e verificare, "nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da una équipe multidisciplinare", "interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia", operare nell'ambito "di servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio educative" integrandosi con altre figure professionali, coinvolgendo nel proprio intervento i soggetti interessati, le loro famiglie e la comunità di riferimento. Tutto ciò "allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità". Rientra nel profilo professionale dell'educatore professionale la partecipazione "ad attività di studio, ricerca e documentazione" relative alle funzioni previste.
- Come membro di una équipe multiprofessionale, l'operatore è impegnato nell'integrazione dei bisogni sanitari e di quelli sociali delle persone con patologie o interessate da qualsiasi altro disagio in un'ottica bio-psico-sociale. In quanto professione, è dotata di un profilo professionale definito dal D.M. 520/1998, un ordinamento universitario dedicato, del Codice deontologico, di un Core competence e di un Albo professionale. L'educatore professionale socio-sanitario opera in tutte le fasce d'età e in diversi ambiti come quello sanitario, socio-sanitario e sociale.
- L'Educatore professionale socio pedagogico opera nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo, scolastico, socio-assistenziale, relativamente agli aspetti socio-educativi, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute per quanto concerne gli aspetti socio-educativi, della genitorialità e della famiglia, culturale, giudiziario, ambientale, sportivo e motorio, dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

Evidenziato che:

- Nel 2022 si è costituito il Comitato per i diritti degli Educatori professionali del Piemonte, una realtà che raggruppa educatori di diversa formazione e provenienza che lottano per vedere riconosciuti alcuni diritti e per un miglioramento delle loro condizioni lavorative.
- I dati nazionali e regionali vedono una forte emorragia di professionalità dal campo dell'educativa, causata dalla scarsa sicurezza (lavorativa, economica e di incolumità personale) del settore e dalla mancanza di una contrattualizzazione adeguata alla tutela degli operatori specifici.
- Secondo quanto riferito dai Sindacati sarebbero sempre di più gli educatori professionali che scelgono di lasciare il lavoro a causa delle condizioni cui sono sottoposti, generando così una perdita di esperienze e di competenze che genera a sua volta problemi alle cooperative del settore per mancanza di operatori, ma anche agli utenti per la riduzione dei servizi, minore qualità e un eccessivo turn over.
- Alcune delle istanze sollevate dal Comitato per i diritti degli Educatori professionali sembrano decisamente di buonsenso: il riconoscimento delle ore lavorative anche quando la persona che necessita dell'intervento educativo risulta assente per malattia, il riconoscimento come tempo lavoro degli spostamenti da un luogo di lavoro all'altro ed infine l'introduzione di alcune ore dedicate all'elaborazione e alla progettazione degli interventi.
- Il 31 ottobre 2023 sono stati approvati in Consiglio regionale ben 3 ordini del giorno che impegnavano la Giunta a compiere diversi atti concreti a tutela degli educatori professionali.

Considerato che:

- Il 18 dicembre 2023 è stata approvata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28-7934 "Criteri e disposizioni per l'applicazione di deroghe temporanee finalizzate a garantire il soddisfacimento dei requisiti gestionali nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori e per pazienti psichiatrici".
- Nella DGR 28-7934 si rileva che continua a permanere la grave criticità data dall'estrema difficoltà a reperire figure con qualifica di OSS, alla quale si è aggiunta quella a reperire Educatori, così come è emerso dall'Osservatorio della Residenzialità e a seguito dei numerosi incontri avvenuti con i gestori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
- Nella DGR 28-7934 si dà atto che la Direzione Sanità, di concerto con il settore Residenzialità del DIRMEI, ha ritenuto di avviare uno studio volto a rilevare in modo puntuale le effettive carenze di personale sanitario, assistenziale e sociale nelle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, disabili, minori, pazienti psichiatrici e con dipendenze, in tutto il territorio della Regione Piemonte; al suddetto studio, concluso il 15 settembre 2023, condotto su un campione di 1903 strutture, hanno aderito un numero significativo pari a 1260 strutture, con una percentuale di risposta a riguardo delle strutture per anziani, disabili e per pazienti psichiatrici di circa il 70%, e per minori di circa il 50%; dai dati suddetti è risultato che, per soddisfare il fabbisogno reale di personale delle attuali strutture per anziani, disabili e minori che hanno risposto, mancano, tra l'altro, circa n. 2000 OSS e circa n. 350 Educatori professionali.
- La DGR 28-7934 prevede quanto segue:

in deroga a quanto previsto dai provvedimenti regionali di settore ed esclusivamente per i periodi sotto riportati, in caso di impossibilità a reperire personale in possesso del titolo professionale previsto dalle norme, da dimostrarsi mediante documentazione comprovante l'avvenuta ricerca di personale negli ultimi tre mesi rimasta senza esito, sono consentite:

- l'assunzione, in qualsiasi tipologia strutturale sia previsto un monte ore assegnato all'OSS, a partire dalla data del presente provvedimento, entro e non oltre il 31 dicembre 2024, di altre figure per poter assolvere parte di tale monte ore, che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, che possiedano il diploma di scuola secondaria di primo grado e siano in possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 - stiano frequentando un corso per OSS;
 - abbiano conseguito l'attestato di qualifica professionale di assistente familiare;
 - abbiano svolto, con regolare contratto di lavoro, per almeno 6 mesi anche non consecutivi, mansioni di assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili;
 - abbiano conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari conclusione di un corso di studio di istruzione superiore della durata di 5 anni che si conclude con il rilascio di un diploma di maturità;
 - siano in possesso del titolo di infermiera volontaria (D.Lgs n. 66 del 2010, art. 1729 e ss.);
- il mantenimento in servizio fino al 31 dicembre 2026 degli operatori assunti ai sensi del punto suddetto, per l'assolvimento di parte del monte ore di assistenza tutelare, con obbligo di iscrizione degli stessi al primo corso disponibile per l'ottenimento della qualifica di OSS da acquisirsi entro la data suddetta;
- l'assunzione, a partire dall'adozione del presente provvedimento, entro e non oltre il 31 dicembre 2024, di operatori in possesso di una laurea triennale in Servizio sociale (classe L-39), laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (classe LM-87), laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24), laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51), per assolvere parte del monte ore assegnato alla figura dell'educatore professionale nelle tipologie strutturali ove lo stesso è previsto;
- il mantenimento in servizio degli operatori assunti ai sensi del punto suddetto, per l'assolvimento di parte del monte ore ordinariamente assegnato agli educatori, è consentito entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026.

- In pratica la DGR 28-7934 invece di tutelare gli educatori professionali, non solo non interviene sulle cause della forte emorragia di professionalità dal campo dell'educativa, causata dalla scarsa sicurezza (lavorativa, economica e di incolumità personale) del settore e dalla mancanza di una contrattualizzazione adeguata alla tutela degli operatori specifici, ma sembra arrendersi a questa situazione di difficoltà, continuando a permettere che altre figure professionali possano svolgere il ruolo dell'educatore professionale.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta

- Per sapere quali siano le procedure con cui la Regione intende verificare le condizioni di difficoltà nel reclutamento di educatori professionali e l'impossibilità a reperire personale in possesso del titolo professionale previsto dalle norme.

Torino, 22 gennaio 2024

Silvana ACCOSSATO